

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività

*(Parere ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), e 7, della legge
30 dicembre 2010, n. 240)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 agosto 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRPI/I/XVI /D 244/11

Roma, 4 agosto 2011

C. Presto.

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011.

cc: [signature] [signature] [signature]

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la valorizzazione dell'efficienza delle università e la conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università, nonché la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla successiva lettera a), primo ed ultimo periodo. In particolare, stando al tenore letterale della norma, il provvedimento mira alla realizzazione dei seguenti obiettivi: “[...] valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; [...] valorizzazione della figura dei ricercatori”.

Le norme in esame, redatte seguendo principi e i criteri direttivi espressi dal comma 3, lettere a), b), c), d), c), g) dello stesso articolo 5, costituiscono il nucleo centrale dell'attuazione del processo di riforma del sistema universitario avviato con la Legge n. 240/2010. Tale affermazione è resa evidente dalla lettura dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge medesima nel cui contesto viene fatto cenno al ruolo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), “braccio operativo” del Ministero nella valutazione dei risultati raggiunti dalle Università nel perseguimento della qualità della ricerca e dell'insegnamento e principale destinataria delle disposizioni di indirizzo inserite nel presente provvedimento. Le disposizioni dei richiamati commi 4 e 5 garantiscono al Ministero un ruolo di “supervisione” ed “indirizzo” delle scelte degli atenei, reso maggiormente incisivo rispetto al passato più prossimo, nell'obiettivo di promuovere la qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito e di distribuire le risorse pubbliche solo previo raggiungimento di risultati concreti, coerenti con gli obiettivi programmati.

Appare, dunque, importante ribadire che con la legge di riforma il soddisfacimento delle citate esigenze di qualità viene apertamente collegato alla distribuzione delle risorse pubbliche. In questo binomio, “più qualità - più finanziamento”, si inserisce la valutazione delle attività che, strumentale al “premio”, è a sua volta di stimolo alla realizzazione degli obiettivi qualitativi. V'è da dire, peraltro, che tale “meccanismo premiale”, seppur non estraneo al sistema ad oggi vigente, è qui disciplinato in maniera più permeante, prevedendo un sistema di valutazione esterna alle università finalizzato all'attribuzione delle risorse, qualora gli esiti del processo valutativo consentano di dimostrare l'ottenimento di risultati concreti nella direzione del miglioramento qualitativo.

Il nuovo sistema è attuato tramite l'attribuzione della valutazione dei risultati ad un ente esterno al Ministero, distinto ed indipendente, con personalità giuridica pubblica: l'ANVUR, nel sistema complessivo, è l'anello di collegamento tra gli obiettivi politici e la loro attuazione pratica,

è lo strumento dell'amministrazione vigilante strumentale alla verifica dei risultati raggiunti, in termini di qualità efficienza ed efficacia dalle strutture universitarie, l'ente che giudica, sulla base di criteri definiti *ex ante*, gli atenei più virtuosi, da riconoscere a livello nazionale mediante accreditamento e da premiare con le risorse pubbliche.

Si rende, a questo punto, doveroso spendere alcune parole sul ruolo dell'ANVUR e sulle finalità a questo attribuite, sia dalla legge istitutiva, sia, e di conseguenza, dalla legge n. 240/2010. L'ANVUR nasce in risposta all'esigenza espressa al Consiglio dei Ministri dell'istruzione europei, tenutosi a Bergen nel 2005, di dotarsi, a livello di singoli Stati membri del "Processo di Bologna", di un ente indipendente per la valutazione della qualità della didattica e della ricerca e per rendere comparabili, altresì, le diverse offerte formative esistenti nell'Area europea dell'istruzione superiore (acronimo inglese "EHEA"), uno "spazio" che conta ad oggi 40 stati, caratterizzato da una pluralità di sistemi politici ed accademici e che, per rendere confrontabili e concorrenziali le offerte formative al suo interno contenute, deve essere accomunato da un livello di qualità uniforme delle istituzioni e dei corsi di studio.

In Italia, pertanto, con il decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" è stata istituita l'ANVUR, prevista all'articolo 2, commi 138, 139 e 140. Il comma 140 ha rinviato la disciplina del funzionamento dell'Agenzia ad un successivo regolamento (emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca) che ha trovato finalizzazione nel D.P.R. del 1 febbraio 2010, n. 76. Lo scorso 2 maggio 2011 si è insediato il primo Consiglio direttivo ed è stato nominato il Presidente. Ad oggi, sono in corso le procedure per la selezione del Direttore dell'Agenzia. Si può, dunque, confidare nel completo funzionamento dell'ente di valutazione in tempo utile per l'attuazione del presente provvedimento. Caratteristica fondamentale dell'Agenzia è la sua indipendenza, perseguita dal legislatore proprio per garantire l'obiettività, e la conseguente autonomia nella definizione dei criteri e delle metodologie di valutazione (articolo 2, comma 1, articolo 3, comma 1, lettera a) D.P.R. n. 76/2010), seppur nel contesto degli obiettivi strategici e qualitativi definiti a livello ministeriale (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 76/2010).

Il ruolo dell'ANVUR ha risentito, quindi, nel presente provvedimento, di tale impostazione legislativa progressiva, peraltro condivisa a livello internazionale, che ha comportato la totale autonomia all'Agenzia nella definizione degli indicatori e dei criteri di valutazione, seppur nel rispetto del programma annuale di valutazione della qualità stabilito dal Ministero (articolo 2, comma 2, DPR 76/2010) e delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università stabilite dal Ministro, nonché delle linee guida e delle *best practice* definite a livello europeo.

La trattazione precedente, strumentale ad un doveroso chiarimento del contesto complessivo, consente, a questo punto, la disamina analitica del testo normativo.

Lo schema di decreto legislativo è stato suddiviso in cinque capi, sia in considerazione della vastità della disciplina, sia per fornire un prospetto logico adeguato, in risposta ai molteplici strumenti da prevedere per ottenere l'obiettivo della valorizzazione della qualità e dell'efficienza

delle università. In particolare, il CAPO I detta i principi generali, ossia le definizioni, strumentali alla corretta comprensione ed applicazione del testo, l'oggetto della regolamentazione e l'ambito di applicazione. Il CAPO II disciplina il sistema di accreditamento delle sedi universitarie e dei corsi di studio (in attuazione dei criteri definiti alla lettera a), comma 3, articolo 5, L. 240/2010), prevedendo un'apposita attività di monitoraggio per l'accREDITAMENTO periodico. Il CAPO III definisce il sistema di valutazione e assicurazione della qualità, in linea con quanto previsto dai Ministri dell'istruzione superiore dell'Area europea dell'istruzione superiore (articolo 5, comma 3, lettera d) e di valutazione dell'efficienza dei risultati conseguiti (l'efficacia) nell'ambito della didattica e nella ricerca dalle singole università e dalle articolazioni interne (articolo 5, comma 3, lettera b), indicando le modalità di attuazione e di monitoraggio. Il CAPO IV disciplina le modalità di potenziamento del sistema di autovalutazione esistente negli atenei, secondo quanto richiesto dalla lettera c) del suddetto comma 3. Infine, il CAPO V va a disciplinare i meccanismi automatici finalizzati alla distribuzione degli incentivi correlati al conseguimento dei risultati, in attuazione delle disposizioni contenute alla lettera e) del comma 3, articolo 5, legge 240. Lo stesso CAPO V prevede, inoltre, la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati al primo anno di attività, tramite un incentivo economico, in risposta alla necessità di gratificare economicamente il fattore lavoro e renderlo partecipe degli obiettivi di qualità perseguiti dal sistema complessivo.

Più dettagliatamente, l'articolato si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 specifica le definizioni dei termini maggiormente ricorrenti nel provvedimento, introducendo, nel contempo, i protagonisti del sistema. Per la definizione dei "corsi di studio" ai quali applicare le disposizioni in esame si è operato rinvio all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. L'articolo 2 definisce l'oggetto del provvedimento, riferendosi alle direttive emanate dalla legge n. 240 nella definizione dell'impianto complessivo; in particolare sono stati previsti tre "sistemi" distinti: uno finalizzato all'accREDITAMENTO, uno alla valutazione dei risultati e all'assicurazione della qualità secondo quanto previsto dai Ministri europei dell'istruzione superiore e un ultimo, già esistente e da potenziare, relativo al sistema di valutazione di qualità interno all'ateneo. Al comma 2, la distribuzione delle risorse pubbliche viene collegata al conseguimento di maggiori livelli di qualità, efficacia ed efficienza degli atenei e di singole articolazioni interne, tramite la previsione di meccanismi che si attivano solo in caso di esito positivo di tutti i passaggi previsti per la valutazione dei risultati (taluni a livello interno, effettuati dall'università, e altri esterni, effettuati dall'ANVUR). Il comma 2 dell'articolo 2 riassume l'intero spirito del rinnovato sistema di qualità: gli obiettivi strategici del sistema universitario sono definiti dal Ministro in occasione dell'emanazione delle linee guida per la programmazione degli atenei (ai sensi dell'articolo 1 ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43), gli obiettivi qualitativi sono altresì definiti dal Ministro, in sede di emanazione di un programma annuale di qualità (ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76). L'ANVUR, sulla base di tali documenti programmatici e degli standard e delle linee guida europee, definisce gli indicatori e le università definiscono la loro programmazione, coerente con i risultati da raggiungere espressi dagli indicatori ANVUR. Nella valorizzazione complessiva del sistema, si è ritenuto opportuno inserire anche il già menzionato incentivo economico per i ricercatori universitari non

confermati a tempo indeterminato, previsto, anche a livello di copertura finanziaria, dalla legge 240/2010. All'articolo 3 viene chiarito l'ambito di applicazione del decreto legislativo, esteso a tutto il sistema universitario per espressa disposizione dell'articolo 5, comma 1, della legge 240/2010. Le norme di carattere finanziario (previste dal successivo articolo 14), tuttavia, non si applicano alle università non statali, che non usufruiscono del contributo pubblico. Al comma 2, si è ritenuto opportuno evidenziare, altresì, che i dottorati di ricerca restano esclusi dall'ambito di applicazione delle norme del capo II, concernenti l'accREDITAMENTO, in quanto l'articolo 19 della legge n. 240/10, integrando la disciplina emanata dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, rinvia ad un apposito decreto ministeriale, da emanarsi su proposta dell'ANVUR.

L'articolo 4 presenta il sistema di accREDITAMENTO, specificando che sono soggette ad accREDITAMENTO sia le sedi, sia i corsi di studio, non solo in fase di "apertura" della nuova sede o del nuovo corso ma anche in fase di "riconferma", al fine di "convalidare" periodicamente, da un punto di vista qualitativo, le sedi e i corsi (l'accREDITAMENTO periodico, che avviene per le sedi ogni cinque anni e per i corsi ogni tre).

L'articolo 5 fornisce le modalità per la definizione degli indicatori strumentali all'accREDITAMENTO. L'ANVUR, in linea con quanto premesso in sede introduttiva, individua gli indicatori in totale autonomia, seppur in coerenza con le linee guida europee, gli indirizzi strategici e gli obiettivi qualitativi definiti dal Ministero. Inoltre, si è ritenuto opportuno definire delle caratteristiche "genetiche" minime degli indicatori, anche per facilitare la ricerca dell'omogeneità nell'applicazione a tutto il sistema nazionale (comma 2). Gli indicatori vengono adottati con decreto del Ministro, sia in analogia con i criteri generali definiti dall'articolo 9, comma 2 del D.M. n. 270/2004 e, anche, nel rispetto delle competenze attribuite all'ANVUR dall'articolo 3, comma 1, lettera e): *"elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, di adeguatezza dei programmi di insegnamento (...) per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari"*. Secondo quanto previsto dal comma 4, la revisione degli indicatori, seppur parte di un processo di aggiornamento implicito e naturale, è stata esplicitamente prevista, con intervalli temporali di tre anni, per i corsi, e di cinque anni, per le sedi, sia per rappresentare in modo continuativo gli obiettivi strategici e le esigenze di qualità espresse a livello nazionale ed internazionale, sia per fare fronte a potenziali criticità incontrate nell'applicazione degli stessi ed emergenti dal monitoraggio periodico

Gli articoli 6 e 7 definiscono la procedura di accREDITAMENTO delle nuove sedi e dei nuovi corsi di studio. Seppur l'iter procedurale è del tutto innovativo, è stato armonizzato con la disciplina vigente per l'istituzione e l'attivazione delle sedi e dei corsi prevista dal Decreto Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, articolo 2, comma 5 e dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270. In effetti, la legge 240 non modifica la disciplina previgente in materia di istituzione ed attivazione dei corsi e delle sedi ma impone oggi dei requisiti qualitativi, che vengono verificati preliminarmente all'istituzione e periodicamente, ai fini del mantenimento nell'offerta formativa. Quindi il sistema di accREDITAMENTO qui previsto si inserisce nel contesto delle norme vigenti, arricchendolo ed introducendo una condizione necessaria alla istituzione e permanenza nel tempo delle sedi e dei

corsi di studio. Il provvedimento ministeriale di concessione, o diniego, dell'accreditamento consente all'ateneo di proseguire l'iter istitutivo, secondo modalità e tempi che vengono definiti nel provvedimento (articolo 6, comma 6). Si noti il ruolo chiave attribuito dall'articolo 7, comma 2, al nucleo di valutazione interna degli atenei (previsto dalla Legge 19 ottobre 1999, n. 370), nella verifica preliminare del rispetto dei parametri definiti dall'ANVUR per i corsi da istituire. Si tratta di procedura già prevista dal D.M. n. 270/2004 e recepita nel contesto dell'accREDITamento, che qui diventa condizione necessaria per l'istituzione del corso. Appaiono evidenti le motivazioni che hanno portato alla necessità di procedere nuovamente all'iter qui previsto nel caso in cui la sede o i corsi accreditati non vengano istituiti nei termini fissati dal decreto: con il trascorrere del tempo la "certificazione di qualità" perde di attendibilità. Nella "fase operativa" della procedura l'ANVUR, nell'ambito di quanto previsto dal proprio regolamento, può avvalersi di esperti della valutazione che effettuano visite ispettive presso le sedi per verificarne la validità. Si tratta di procedura già adottata da altri Paesi europei e i costi sono sostenuti dall'ANVUR, nell'ambito delle risorse questa attribuite per il regolare funzionamento.

L'articolo 8 disciplina la fase del monitoraggio, strumentale all'accREDITamento periodico delle sedi e dei corsi di studio, come esplicitamente richiesto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 240/2010: "[...]valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università [...] anche mediante un sistema di accREDITamento periodico". L'ANVUR, che definisce gli indicatori, non può che essere l'organo più appropriato per la definizione delle modalità di monitoraggio degli stessi. Gli esiti dell'attività di monitoraggio, comunicati dall'ANVUR al Ministero, consentono di conseguire il "rinnovo" dell'accREDITamento, formalizzato con un atto ministeriale.

Con l'articolo 9 è introdotta la disciplina del sistema di valutazione della qualità dell'efficienza e dei risultati conseguiti. E' bene ribadire, come già evidenziato nelle note illustrative all'articolo 4, che i due sistemi, valutazione ed accREDITamento, sono intimamente e profondamente connessi, nell'obiettivo della continua ricerca della qualità dell'insegnamento superiore. Per la disciplina contenuta nell'articolo 9 è stato, quindi, seguito il medesimo iter procedurale descritto nell'articolo 5 e la definizione dei criteri e degli indicatori per la valutazione dei risultati ha risentito delle stesse considerazioni già esposte riguardo al ruolo autonomo dell'ANVUR, limitato solo da indicazioni di principio e requisiti minimi, finalizzati a pervenire a degli indicatori e dei criteri che rispecchino obiettivi strategici e requisiti qualitativi definiti a livello nazionale ed internazionale. In analogia con la procedura definita all'articolo 5, i criteri e gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro. Anche per questi indicatori è stata prevista la possibilità di revisione, ogni tre anni, in modo da renderli costantemente espressivi dell'evoluzione delle linee programmatiche e degli obiettivi qualitativi definiti a livello nazionale ed europeo.

L'articolo 10 detta norme in materia di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori, che viene attuato con modalità definite dall'ANVUR.

Gli articoli da 11 a 13 hanno l'obiettivo di prevedere un potenziamento del sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività ad oggi esistente negli atenei. La già citata legge 19 ottobre 1999, n. 370 ha stabilito che il controllo sulle procedure di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi qualitativi è affidato ai Nuclei di valutazione interna, che costituiscono l'applicazione al sistema universitario dei principi di controllo interno introdotti

nelle pubbliche amministrazioni negli anni Novanta. Il funzionamento e l'efficacia delle attività di valutazione svolte dagli stessi ha dimostrato nel tempo delle criticità applicative ma la legge n. 240/2010 ne ha ribadito ed ampliato il ruolo, raccordandone le funzioni a quelle svolte dall'ANVUR (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r.) e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti (previste articolo 2, comma 2, lettera g). Queste ultime, attraverso un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e l'elaborazione di conseguenti proposte finalizzate al miglioramento, diventano lo strumento dei nuclei per lo svolgimento dell'attività di controllo (articolo 12, comma 2). Si va a delineare, così, un doppio sistema di valutazione: le università, infatti, definiscono le linee programmatiche (coerenti con quelle del Ministero) che vengono tradotte in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati ad ogni singola struttura (sia con riguardo alle articolazioni di livello più complesso previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 240/2010, sia con riguardo alle articolazioni semplificate ai sensi dello stesso comma 2, lettera a). Le università stesse (articolo 11, comma 2) possono prevedere indicatori per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture, da monitorare continuamente, anche tramite le Commissioni paritetiche, che hanno, a loro volta, la funzione di elaborare propri indicatori ed avanzare proposte tese ad ottenere il miglioramento qualitativo. La funzione di raccordare tutta l'attività ed elaborarne i risultati è affidata al Nucleo, che controlla il grado di raggiungimento degli obiettivi e fa da "anello di congiunzione" tra le attività di monitoraggio qualitativo svolte dall'ANVUR e gli obiettivi raggiunti dalle strutture universitarie, in modo da garantire coerenza al sistema complessivo. Il momento di collegamento formale è rappresentato dalla relazione annuale dei Nuclei di valutazione interna (articolo 13, comma 1) che ha il compito di unificare tutti gli aspetti della valutazione e di fornire all'ANVUR gli elementi necessari per esprimere il giudizio sulla realizzazione, o meno, degli obiettivi di qualità ed efficienza da parte delle università.

L'articolo 14 chiude il cerchio dell'impianto complessivo. Il Ministero, grazie al lavoro svolto da tutti protagonisti del sistema, e soprattutto dall'ANVUR, è posto, secondo quanto previsto al comma 3, nella condizione di poter stabilire quali atenei premiare, in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario. La previsione dell'articolo 15 rispecchia quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 4, lettera g), nel rispetto del limite di spesa definito al successivo articolo 29, comma 22, primo periodo.

Si è resa necessaria, infine, una disciplina del periodo transitorio, prevista all'articolo 16, per chiarire che il regime da seguire fino all'emanazione degli atti ministeriali che adottano i criteri e gli indicatori stabiliti dall'ANVUR è quello attualmente vigente e, al comma 3, nel rispetto dei principi di riordino stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la norme del presente provvedimento sono state armonizzate con quanto previsto dal decreto ministeriale 270/2004 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio (articolo 9, comma 2) e dai regolamenti didattici in materia di valutazione della qualità e monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

L'articolo 17, infine, stabilisce che tutte le attività previste dal presente decreto sono a carico dell'ANVUR, in quanto ricomprese nei compiti istituzionali già attribuiti all'Agenzia a legislazione vigente e, pertanto, non si ravvede l'insorgenza di costi diversi da quelli destinati al regolare funzionamento dell'ente e già stanziati nel bilancio dello Stato.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di decreto legislativo recante: *“Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività”*

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento normativo si inserisce nella scia dei provvedimenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, risponde a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lett. a), primo ed ultimo periodo dove si prevede che il Governo debba adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della norma, uno o più decreti legislativi finalizzati sia alla valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e sia alla valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, attraverso un incentivo economico *una tantum* per l'anno 2011, già previsto dall'articolo 29, comma 22, primo periodo della citata legge n. 240 del 2010.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La normativa attuale, pur prevedendo un sistema di valutazione della qualità degli atenei, non permette di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica e nella ricerca. Inoltre, fino ad oggi non era stato previsto, a livello nazionale, un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, richiesto in modo esplicito dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 240 del 2010, in attuazione delle linee guida adottate dai Paesi aderenti all'Area Europea dell'istruzione Superiore. Il sistema di qualità che viene qui disciplinato permette di distribuire le risorse pubbliche solo previo raggiungimento di risultati concreti, coerenti con gli obiettivi programmati sia a livello ministeriale, sia, e in coerenza, dalle università stesse. Il sistema qui disciplinato consente maggiore incisività nel conseguimento degli obiettivi qualitativi definiti a livello nazionale ed europeo e una maggiore efficacia nella distribuzione delle risorse pubbliche, legata al raggiungimento degli obiettivi. Le informazioni sulla qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

delle università sono state ricavate dai dati forniti dai nuclei di valutazione interna delle università e da rappresentazioni, formali ed informali, della problematica del miglioramento qualitativo espressa sia dalle stesse università, sia dagli operatori del settore.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Occorre prevedere un sistema che colleghi la qualità dell'istruzione superiore alla distribuzione delle risorse pubbliche. In questo binomio, "più qualità - più finanziamento", deve necessariamente inserirsi la valutazione delle attività che, strumentale al "premio", sarà a sua volta di stimolo alla realizzazione degli obiettivi qualitativi. V'è da dire, peraltro, che la previsione di tale "meccanismo premiale", seppur non estraneo al sistema ad oggi vigente, è disciplinato nella legge n. 240 del 2010 in maniera più permeante, prevedendo un sistema di valutazione esterna alle università finalizzato all'attribuzione delle risorse, qualora gli esiti del processo valutativo consentano di dimostrare l'ottenimento di risultati concreti nella direzione del miglioramento qualitativo. Da qui la necessità dell'intervento, che garantisce da un lato la qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito delle università e da un altro lato una distribuzione delle risorse pubbliche solo alle università che hanno dimostrato di raggiungere concretamente gli obiettivi prefissati. Da questa esigenza, espressa in prima istanza a livello europeo, nasce la necessità di dotarsi di un ente indipendente di valutazione, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (di seguito denominato ANVUR), che, come accade in tutti gli altri Paesi aderenti allo Spazio europeo dell'istruzione superiore, diventa l'ente che "certifica" la qualità delle università e delle strutture di ateneo, predisponendo un set di indicatori che misurano il grado di adeguatezza delle università italiane a quanto richiesto, in termini di qualità, a livello europeo ed internazionale.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'intervento è sostanzialmente finalizzato a disciplinare l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca nonché il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e della ricerca.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere, delegati dalla legge di riforma del sistema universitario:

- meccanismi premiali a favore degli atenei virtuosi prodromi alla realizzazione degli obiettivi qualitativi, pervenendo così gradualmente ad una nuova e più attenta disciplina della distribuzione delle risorse pubbliche;
- l'attribuzione dei compiti di valutazione ad un ente esterno al Ministero, distinto ed indipendente, con personalità giuridica pubblica;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

- verifica dei risultati raggiunti, in termini di qualità efficienza ed efficacia dalle strutture universitarie, da parte dell'ANVUR che valuta, sulla base di criteri definiti *ex ante*, gli atenei più virtuosi, da riconoscere a livello nazionale mediante accreditamento e da premiare con le risorse pubbliche;
- monitoraggio continuo degli obiettivi programmati dalle università, uniformemente alle linee guida emanate dal Ministero, tramite un sistema di controllo interno che, seppur esistente, viene qui potenziato, più analiticamente disciplinato e collegato con gli obiettivi qualitativi definiti dall'ANVUR.

L'intervento, nell'introdurre una più stringente e attenta valutazione degli atenei, pone in evidenza il ruolo dell'ANVUR, "braccio operativo" del Ministero nella valutazione dei risultati raggiunti dalle Università nella ricerca della qualità e dell'efficienza delle attività di didattica e di ricerca e principale destinataria delle disposizioni di indirizzo inserite nel presente provvedimento. Le disposizioni dell'intervento garantiscono al Ministero un ruolo di "supervisione" ed "indirizzo" delle scelte delle università, reso maggiormente incisivo rispetto al passato più recente, nell'obiettivo di promuovere la qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito e di distribuire le risorse pubbliche solo previo raggiungimento di risultati concreti, coerenti con gli obiettivi programmati.

Gli indicatori che permetteranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno:

- il confronto tra le università che hanno ottenuto l'incentivo a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera e) della legge n. 240 del 2010 nell'anno 2013 e quelle che ne hanno beneficiato negli anni 2014 e 2015;
- l'incremento degli studenti iscritti ai corsi di laurea, da misurare in rapporto agli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 rispetto al dato esistente all'anno accademico 2010/2011;
- il risparmio delle risorse pubbliche per la mancata attribuzione di fondi alle università inefficienti e che non hanno raggiunto obiettivi qualitativi rispetto a quanto attribuito agli stessi atenei nell'anno 2011;
- il confronto, al termine dell'anno accademico 2013-2014, tra le iscrizioni nelle università italiane "di eccellenza qualitativa" e quelle dei Paesi europei a forte potenziale attrattivo per gli studenti, rispetto al confronto delle iscrizioni in relazione all'anno accademico 2010/2011;
- il confronto tra gli sbocchi occupazionali generati dai corsi di studio universitari nell'anno 2010 e quelli generati nelle annualità 2015 e 2016.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo.

Destinatari pubblici sono le università statali che sono n. 59, gli Istituti universitari ad ordinamento speciale che sono n. 8 (n. 2, Università per stranieri, n. 3 Scuole superiori, n. 3 Istituti di alta formazione dottorale), le università non statali che sono n. 17 (di cui n. 1 Università per stranieri), le università telematiche che sono n. 11, per un totale di n. 95 e i



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

ricercatori non confermati a tempo indeterminato al primo anno di attività che sono n. 1.375. (Fonte MIUR - dato al 31.12.2010)

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

E' stato creato un Gruppo di Lavoro all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composto da funzionari e dirigenti del Dicastero con il compito di effettuare consultazioni prodrome alla stesura dell'intervento. Tale Gruppo ha effettuato a più riprese, attraverso formali tavoli di lavoro, consultazioni con funzionari della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per la definizione dei contenuti dell'intervento regolatorio. Ha poi proseguito con ulteriori consultazioni con rappresentanti dell'ANVUR, principale protagonista del procedimento complessivo. A chiusura di dette consultazioni il Gruppo ha fatto propri i contributi emersi dai cennati incontri i cui contenuti sono stati recepiti per la stesura definitiva dell'intervento e non ha ritenuto di procedere ad ulteriori consultazioni ritenendo del tutto congrue quelle effettuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le istanze delle rappresentanze di categoria sono confluite nell'intervento attraverso i contributi forniti dalla CRUI e dall'ANVUR.

Infine, sui contenuti dell'intervento verranno acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

L'adozione dell'opzione zero comporterebbe la permanenza delle criticità evidenziate e cioè l'impossibilità di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica e nella ricerca da parte degli atenei; la mancanza di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; la mancata attuazione delle linee guida adottate dai Paesi aderenti all'Area Europea dell'istruzione Superiore ed infine, ma non certo da ultimo, un sistema che non permette di distribuire le risorse pubbliche in modo mirato e cioè a quegli atenei, definiti virtuosi, che hanno raggiunto obiettivi specifici.

Inoltre l'intervento è del tutto riformatore ed è disposta in attuazione della normativa primaria.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO NORMATIVO

Opzioni alternative di intervento normativo.

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare diverse opzioni alternative nel merito all'intervento normativo poiché il citato Gruppo di Lavoro ha ritenuto che l'intervento così come redatto fosse del tutto congruo ed effettivamente praticabile per raggiungere gli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere, delegati dalla legge di riforma del sistema universitario.

Inoltre, i criteri e gli indicatori sono quelli adottati dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA*) e, pertanto, già verificati a livello europeo.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il Gruppo di Lavoro ha effettuato una comparazione tra i sistemi di accreditamento e di valutazione esistenti nelle università italiane con quelli esistenti nello spazio europeo dell'istruzione superiore, in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA*). L'adozione dell'intervento comporterà un avvicinamento delle università italiane a quelle europee ed internazionali in conformità a quanto richiesto dai Ministri Europei per l'istruzione superiore, membri del Processo di Bologna.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché introducendo binomio, "più qualità - più finanziamento", lo stesso fungerà da volano per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza del "Sistema universitario" e che milita a migliorare la qualità, nel suo complesso, dei singoli atenei, come stabilito dalla norma primaria ed in particolare dall'articolo 5 della più volte citata legge n. 240 del 2010.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento prevede obblighi informativi legati all'attuazione della normativa. In particolare tali obblighi sono:

- la richiesta di accreditamento di nuove sedi e contestuale accreditamento dei corsi istituendi in dette sedi da parte delle università, corredata della pertinente documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasmesso poi dal Dicastero all'ANVUR che esprime un motivato parere;
- la relazione tecnico illustrativa redatta dal Nucleo di valutazione interna dell'università, a seguito di verifica se l'istituendo corso è in linea con i parametri ANVUR;
- inserimento da parte dell'università che ha ottenuto l'accREDITAMENTO nel sistema informativo e statistico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- la relazione quinquennale redatta dal nucleo di valutazione interna delle università sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede e quella triennale sui risultati degli indicatori a ciascun corso di studio;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

- il motivato parere da parte dell'ANVUR trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli esiti del monitoraggio sulle relazioni indicate al punto precedente;
- l'eventuale relazione tecnica redatta dal Nucleo di valutazione interna dell'università nei casi di acclarata mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'ANVUR;
- la pubblicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle università, nell'ambito della didattica, della ricerca e della qualità, sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ANVUR e di ogni singola università;
- la relazione annuale contenente proposte del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche e di ricerca trasmesse dalle commissioni paritetiche docenti-studenti al Nucleo di valutazione interna dell'università ed al Senato accademico;
- la relazione annuale sul controllo dell'applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole università che i nuclei di valutazione interna alle università inseriscono nel sistema informativo e statistico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasmessa, in formato cartaceo al Dicastero e all'ANVUR;
- l'elaborazione delle proposte da parte delle commissioni paritetiche docenti-studenti attraverso questionari e interviste agli studenti;
- la relazione annuale redatta dall'ANVUR sui risultati dell'attività di monitoraggio dell'applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole università e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tali obblighi informativi, ancorché onerosi dal punto di vista amministrativo, sono compensati dai benefici arrecati agli utenti delle istituzioni universitarie italiane (gli studenti) che percepiscono un maggiore livello di qualità del corso di studio seguito e sono, pertanto, stimolati a proseguire gli studi e diffondere la loro opinione positiva sull'ateneo. Tale circostanza non può che generare un effetto reputazionale positivo nei confronti dell'ateneo che non può che comportare, a sua volta, un aumento delle iscrizioni. Inoltre, e non certo da ultimo, tale circostanza consentirà di eliminare le strutture universitarie inefficienti, tagliando sia i finanziamenti pubblici a quegli atenei che non si impegnano nel miglioramento qualitativo e sia gli accrediti verso quei corsi di studio che non rispondono a requisiti minimi ben definiti e strutturati a livello europeo.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che in sede di consultazione, non sono emerse soluzioni diverse da quella prescelta dall'Amministrazione stessa.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento normativo.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. Gli atenei hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all'adozione delle nuove procedure.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo.

Sono soggetti attivi dell'intervento normativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'ANVUR, e le Università con i Nuclei di valutazione interna, le Commissioni paritetiche docenti-studenti e le singole strutture dipartimentali o di raccordo interdipertimentale.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web delle università, in modo da darne ampia diffusione ed accessibilità a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento normativo.

L'intervento prevede un monitoraggio periodico dell'applicazione dei parametri svolto secondo criteri e metodologie definite dall'ANVUR e un controllo annuale sulla realizzazione degli obiettivi delle Università. L'attività periodica permetterà di valutare l'efficacia degli strumenti e il conseguimento dei livelli qualitativi programmati annualmente dal Ministero e costantemente monitorati dall'ANVUR.

Inoltre, l'applicazione periodica degli indicatori definiti alla sezione 1, lettera D, della presente relazione consentirà di controllare, *step by step*, l'efficacia della norma in emanazione.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

effettuerà, tramite l'ANVUR, un monitoraggio periodico della realizzazione degli obiettivi qualitativi, al quale corrisponderà da una lato la riconferma dell'accreditamento delle strutture meritevoli, dall'altro la corresponsione dell'incentivo agli atenei che dimostrano di aver conseguito risultati apprezzabili nella direzione dell'efficienza della didattica e nella ricerca.

Tali obiettivi qualitativi saranno:

- il numero delle università che hanno ottenuto l'incentivo a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera e) della legge n. 240 del 2010, misurato in rapporto alle annualità 2013, 2014, 2015 rispetto ;
- l'incremento degli studenti iscritti ai corsi di laurea, da misurare in rapporto alle annualità 2013, 2014, 2015;
- il risparmio delle risorse pubbliche per la mancata attribuzione di fondi alle università inefficienti e che non hanno raggiunto obiettivi qualitativi;
- il confronto tra le iscrizioni nelle università italiane "di eccellenza qualitativa" e quelle dei Paesi europei a forte potenziale attrattivo per gli studenti;
- il confronto tra gli sbocchi occupazionali generati dai corsi di studio universitari nell'anno 2010 e quelli generati nelle annualità 2015, 2016.

Tuttavia una prima verifica attendibile potrà effettuarsi dopo almeno un triennio dalla entrata in vigore dell'intervento normativo.

Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento normativo, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

Referente AIR

Renato Corosu

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728

Fax 06.5849.3958

renato.corosu@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di decreto legislativo recante: "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività"

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Obiettivo primario è quello di prevedere un sistema che colleghi la qualità dell'istruzione superiore alla distribuzione delle risorse pubbliche. In questo binomio, "più qualità - più finanziamento", deve necessariamente inserirsi la valutazione delle attività che, strumentale al "premio", sarà a sua volta di stimolo alla realizzazione degli obiettivi qualitativi. V'è da dire, peraltro, che la previsione di tale "meccanismo premiale", seppur non estraneo al sistema ad oggi vigente, è disciplinato nella legge n. 240 del 2010 in maniera più permeante, prevedendo un sistema di valutazione esterna alle università finalizzato all'attribuzione delle risorse, qualora gli esiti del processo valutativo consentano di dimostrare l'ottenimento di risultati concreti nella direzione del miglioramento qualitativo. Da qui la necessità dell'intervento che garantisce da un lato la qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito delle università e da un altro lato una distribuzione delle risorse pubbliche solo a quelle università che hanno dimostrato virtuosità raggiungendo nel concreto gli obiettivi prefissati. L'intervento è sostanzialmente finalizzato a disciplinare l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca nonché il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e della ricerca.

L'intervento prevede altresì alla valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, attraverso un incentivo economico *una tantum* per l'anno 2011, già previsto dall'articolo 29, comma 22, primo periodo della citata legge n. 240 del 2010. L'intervento è coerente con il programma del

Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema Università", attraverso miglioramenti delle norme e procedure vigenti in alcuni specifici settori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nella scia dei provvedimenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, risponde a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lett. a), primo ed ultimo periodo dove si prevede che il Governo debba adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della norma, uno o più decreti legislativi finalizzati sia alla valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e sia alla valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, attraverso un incentivo economico *una tantum* per l'anno 2011, già previsto dall'articolo 29, comma 22, primo periodo della citata legge n. 240 del 2010.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento dispone la previsione di meccanismi di valutazione *ex ante* degli atenei e, più in particolare, una nuova e più attenta disciplina per la distribuzione delle risorse pubbliche come stabilito dall'articolo 5 della più volte citata legge n. 240 del 2010. Vengono, così, introdotti nuovi criteri in ordine alla gestione didattica ed economico-patrimoniale degli atenei, criteri che fungeranno da volano per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza del "Sistema universitario" e che militano ad una migliore qualità, nel suo complesso, dei singoli atenei. Tali disposizioni, essendo di per sé innovative, non incidono su leggi ovvero regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale ed in particolare con gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione. In particolare, non sussiste alcun profilo di contrasto tra la disciplina dettata con l'intervento e gli articoli 9 e 34 della Costituzione, poiché valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e sia alla valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, attraverso un incentivo economico *una tantum* per l'anno 2011, già previsto dall'articolo 29, comma 22, primo periodo della citata legge n. 240 del 2010. (articolo 33 Cost.) e tanto meno il diritto allo studio (articolo 34 Cost.). Inoltre, riguardo alla compatibilità con l'articolo 33 l'intervento è adottato in ragione di potestà legislativa dello Stato in materia di principi generali di organizzazione universitaria. La legislazione esclusiva in materia è affermata dall'articolo 33, ultimo comma, che, nel ribadire l'autonomia delle istituzioni universitarie, precisa che tale autonomia è esercitata "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" e dall'articolo 117, comma 2, lett. n) Cost. Peraltro, l'autonomia delle università non è pregiudicata dalla normativa in questione in quanto rimane di competenza delle università redigere le relazioni

annuali sulla didattica e sulla ricerca ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è rimesso un mero compito di verifica e approvazione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Infatti, la legislazione esclusiva in materia è affermata dall'articolo 33, ultimo comma, che, nel ribadire l'autonomia delle istituzioni universitarie, precisa che tale autonomia è esercitata "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" e dall'articolo 117, comma 2, lett. n) Cost.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Infatti, non ci sono specifiche competenze della UE in materia di organizzazione universitaria.

- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia. Peraltro, l'intervento raccoglie le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore adottate dai ministri europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Berghen nel maggio del 2005.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento non reca nuove definizioni normative.

- 17) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 18) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

- 19) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**

L'intervento non prevede effetti abrogativi. Tuttavia a decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti dall'intervento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 è così modificato :

a) il comma 2 dell'articolo 9 è riformulato come segue:

<< 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma dell'accREDITAMENTO di uno o più corsi, le università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.>>

b) all'articolo 11, comma 7 lettera b) sono aggiunte le seguenti parole *<<in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti>>*;

c) all'articolo 11, comma 7 lettera l) sono aggiunte le seguenti parole: *<< anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio>>*;

d) all'articolo 11, comma 7 lettera m) sono aggiunte le seguenti parole: *<< anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni interne >>*.

- 20) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

- 21) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

- 22) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Le norme dell'intervento comportano la redazione di decreti emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per:

- Declarare gli indicatori definiti dall'ANVUR per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- Concessione e/o rigetto dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari presentati dalle università;
- Riconferma e/o revoca dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

I termini previsti per l'attuazione di tali decreti appaiono congrui. L'intervento, inoltre, prevede l'adozione di ulteriori atti di natura non regolamentare.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Referente ATN

Renato Corosu

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Settore attività del Governo

Tel 06.5849.2961/3329

Fax 06.5849.3958

renato.corosu@istruzione.it

Relazione tecnica allo schema di decreto legislativo recante la valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo, emanato in virtù della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e redatto secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al successivo comma 3, lettere a), b), c), d), e), g), disciplina l'introduzione di un sistema di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e l'introduzione e il potenziamento di un sistema di valutazione dei risultati ottenuti dalle università nella didattica e nella ricerca, nonché prevede meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, che si attivano in relazione ai risultati conseguiti nella attività didattiche e di ricerca. Inoltre, in attuazione di quanto previsto all'ultimo periodo della lettera a) sopra citata, e secondo i criteri direttivi stabiliti alla lettera g) del comma 3, il provvedimento disciplina la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato al primo anno di attività, riconducendo anche tale previsione della legge n. 240/2010 alla valorizzazione della qualità del sistema complessivo.

Preliminarmente, si afferma che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento non si prevedono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, non comportando l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri e rientrando nella fattispecie dei provvedimenti emanati in regime di neutralità finanziaria.

Se ne cpongono, di seguito, le ragioni.

Nei CAPI II e III, il provvedimento in esame prevede che l'**Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Agenzia del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)**, istituita con l'articolo 2, commi 138, 139 e 140 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e disciplinata dal successivo D.P.R. del 1 febbraio 2010, n. 76 rivesta un ruolo di primo piano nell'attuazione delle norme, nella sua veste istituzionale di ente indipendente di valutazione della qualità

del sistema universitario e, pertanto, protagonista della definizione degli indicatori per l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio.

Per lo svolgimento della propria attività, l'ANVUR è stata dotata dalla già citata legge istitutiva (comma 138) di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Le attività previste dal presente decreto a carico dell'ANVUR, come espressamente indicato all'articolo 17, sono ricomprese nei compiti istituzionali già attribuiti all'Agenzia a legislazione vigente e pertanto non si ravvede l'insorgenza di costi diversi da quelli destinati al regolare funzionamento dell'ente e già stanziati nel bilancio dello Stato. Tale affermazione resta pienamente valida anche con riguardo alle ispezioni presso le università effettuate dagli esperti previste negli articoli 6, comma 4, e 7, comma 3, del provvedimento in esame. Tale pratica, legittimata dalla previsione espressa dell'articolo 12, comma 4, lettera d) del citato D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 (che regola il funzionamento dell'ANVUR), è già diffusa a livello europeo ed i costi, restano comunque assorbiti dalle disponibilità finanziarie dell'Agenzia che, a tale fine, può stipulare contratti di diritto privato con i suddetti esperti, secondo procedure previste da procedure previste a legislazione vigente. In relazione alla possibilità di avvalersi di esperti, viene peraltro specificato nel testo che il ricorso ad esperti avviene nei limiti già previsti dalla citata norma, vale a dire in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità.

Dalle disposizioni previste al CAPO IV non si ritiene, altresì, che possano generarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In effetti, i nuclei di valutazione interna delle università, istituiti dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370 e protagonisti, insieme all'ANVUR, delle attività di accreditamento, valutazione e controllo dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti, i compensi per l'attività da questi svolta sono a carico del bilancio di ateneo e sono determinati dal consiglio di amministrazione. Il decreto non comporta attività aggiuntive rispetto a quelle attualmente da questi svolte, piuttosto una razionalizzazione delle stesse sulla base degli indirizzi impartiti dall'ANVUR e delle disposizioni generali impartite dal provvedimento in esame. Non si prevede, quindi, un aggravio di costi per le università in relazione alle attività dei nuclei, già regolarmente retribuiti per il lavoro svolto.

A norma della legge n. 240/2010, articolo 2, comma 2, lettera g), le commissioni paritetiche docenti-studenti, che rivestono un ruolo di rilievo nel potenziamento del

sistema di autovalutazione esistente nelle università, anche in virtù di espressa previsione della legge n. 240/2010, sono istituite senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle stesse non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Anche le attività che sono state previste per queste ultime, quindi, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Passando in rassegna le norme contenute al CAPO V, l'incentivo per gli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati nella didattica e nella ricerca, previsto all'articolo 14, è, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera e) della legge n. 240/2010, da attribuire in sede di ripartizione annuale del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), nell'ambito delle risorse disponibili. Non genera, dunque, oneri aggiuntivi ma trattasi dell'applicazione di un diverso criterio di ripartizione dei fondi pubblici destinati al funzionamento delle università statali. Si ricorda in merito che, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili, annualmente i criteri di ripartizione vengono definiti dal Ministro che, sulla base di valutazioni discrezionali, può decidere interventi specifici di incentivo, in sostituzione di alcuni previsti negli anni precedenti, ovvero prevedere una quota per interventi straordinari.

Con riguardo alla revisione del trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati, all'onere derivante dall'applicazione della disposizione in esame, contenuta nell'articolo 15 del presente provvedimento, si provvede con apposita copertura prevista dalla legge, ai sensi dell'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Si fa presente, a tale proposito, che per l'adeguamento della retribuzione iniziale dei ricercatori non confermati al livello della retribuzione dei ricercatori con un anno di anzianità, ai sensi del d.l. n. 7/2005, sono necessari euro 10.821.662,50 (da distribuire su un numero di ricercatori pari a 1.375), che ben possono essere coperti con lo stanziamento di 11.000.000,00 euro previsti all'art. 29, comma 22, primo periodo, ottenuto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Trattandosi di onere *una tantum*, come già illustrato in sede di relazione tecnica alla legge n. 240/2011, la relativa copertura è limitata all'anno 2011.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

2 AGO. 2011

tb

POSITIVO

NEGATIVO



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 3 AGO. 2011

ANP/75/1872/10596

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Ufficio legislativo

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante la valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO

11615



75
1052

295
47

Ministero

U' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

Roma, 2 AGO. 2011

Prot. Nr. 0088079
Rif. Prot. Entrata Nr.0087768
Allegati:

All'Ufficio Coordinamento Legislativo
UL Economia
UL Finanze

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante la valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato cono confermati al primo anno di attività.

E' stato esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel comunicare che non si hanno osservazioni da formulare, si verifica positivamente la relazione tecnica e si restituisce bollinato il predetto provvedimento.

Mr

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

Stampa illeggibile

-3 AGO 2011

10583

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA VALORIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLE UNIVERSITÀ E CONSEGUENTE INTRODUZIONE DI MECCANISMI PREMIALI NELLA DISTRIBUZIONE DI RISORSE PUBBLICHE SULLA BASE DI CRITERI DEFINITI EX ANTE ANCHE MEDIANTE LA PREVISIONE DI UN SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE UNIVERSITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO NON CONFERMATI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33. sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori, nonché il comma 3 del medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140, relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità della ricerca, e in particolare l'articolo 2;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTE le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Principi Generali

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per università o ateneo-i, tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche;
- c) per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle università;
- e) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

ART. 2

(Oggetto)

1. Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il provvedimento disciplina:

- a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
- c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.

2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualità approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 14, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonché la

valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attività attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 15.

ART. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche, ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 14 che si applicano unicamente alle università statali.
2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

CAPO II

Il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari

ART. 4

(Sistema di accreditamento)

1. Il sistema di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:
 - a) le sedi;
 - b) i corsi di studio universitari.
2. L'accREDITAMENTO iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 5, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia, nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
3. L'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di studio è diretto ad accertare, con cadenza almeno quinquennale per le sedi ed almeno triennale per i corsi di studio, la persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

ART. 5

(Definizione degli indicatori per l'accREDITAMENTO)

1. L'ANVUR, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro.
2. Gli indicatori di cui all'articolo 4, comma 2, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA*), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria.

3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola università.
4. Gli indicatori sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2 nonché al fine di tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.

ART. 6

(Accreditamento delle sedi)

1. Le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR.
2. Per le sedi esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento è svolta secondo un programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede.
4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accREDITamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante ispezioni delle sedi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre ad una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.
6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accREDITamento. Il decreto indica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le modalità attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale.
7. Il mancato conseguimento dell'accREDITamento iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede. L'eventuale esito negativo dell'accREDITamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi ma non preclude l'accREDITamento iniziale della sede.

ART. 7

(Accreditamento dei corsi di studio)

1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.
2. Per i corsi di studio già attivati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli atenei.
3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti ha inizio, con le modalità di seguito indicate, in concomitanza ed in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, nonché dalla normativa interna di ateneo.
4. Ai fini dell'accREDITamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta ad inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministero la trasmette all'ANVUR che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accREDITamento dei corsi di studio nel termine di 120 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante ispezioni relative ai corsi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell'ANVUR può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.
7. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l'accREDITamento, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso all'università richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la data del 15 giugno che precede l'avvio dell'anno accademico.
8. In mancanza di istituzione o attivazione del corso accREDITato entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 5, l'università, qualora voglia procedere in un momento successivo all'attivazione o all'istituzione del corso, deve avanzare una nuova richiesta di accREDITamento al Ministero, con conseguente attivazione della procedura prevista dal presente articolo.
9. Il mancato conseguimento dell'accREDITamento iniziale preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi.

ART. 8

(Monitoraggio degli indicatori ed accREDITamento periodico)

1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 4, comma 2, diretta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accREDITamento delle sedi e dei corsi universitari, è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

2. Nell'attività definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle università che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede, ed ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio. L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni.
3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al comma 2, l'ANVUR comunica al Ministero, per ogni singolo ateneo, gli esiti dell'attività di monitoraggio, esprimendo il proprio motivato parere circa il mantenimento dell'accreditamento della sede e dei corsi ovvero, in presenza dei presupposti, avanzando proposta al Ministero di non conferma dell'accreditamento e soppressione della sede, ovvero dei corsi di studio, oggetto di valutazione negativa. In alternativa alla soppressione di uno o più corsi o della sede, l'ANVUR può proporre al Ministero l'accorpamento dei corsi, ovvero l'attivazione delle procedure di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante ispezioni relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero può chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del monitoraggio periodico, un ulteriore approfondimento. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale, l'ANVUR formula il proprio parere definitivo.
6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell'ANVUR, riconferma l'accreditamento della sede e del corso, o dei corsi, ovvero ne dispone la revoca. Il decreto è trasmesso all'università e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e della programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno antecedente all'avvio dell'anno accademico.
7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, è inviata dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. I risultati dell'attività di monitoraggio degli indicatori finalizzata all'accreditamento periodico confluiscono nel rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.

CAPO III

Il sistema di valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli Atenei

ART. 9

(Definizione dei criteri e degli indicatori)

1. L'ANVUR, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'assicurazione della qualità degli atenei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro.
2. I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA*), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. I criteri e gli indicatori di cui al comma 1 traducono gli standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l'efficienza e l'efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli atenei ed a stimolare la competitività e la qualità degli stessi.
4. L'attività di cui al comma 1 tiene conto, altresì, dei seguenti principi, connessi al sistema di valutazione definito al presente Capo:
 - a) omogeneità, in modo da consentirne l'applicazione su tutto il territorio nazionale per il raggiungimento di un livello di qualità uniforme, secondo quanto stabilito dal programma di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;
 - b) capacità di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie e di diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo;
 - c) capacità di esprimere coerenza tra la programmazione triennale dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
5. Al fine di garantirne la massima pubblicità, i criteri e gli indicatori di cui al precedente comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ciascuna università.
6. I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione periodica, con cadenza triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonché per tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10. I nuovi indicatori sono soggetti all'espletamento della procedura di definizione, adozione e pubblicità di cui al presente articolo.

ART. 10

(Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori)

1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 9 è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie stabilite dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
2. I risultati dell'attività di monitoraggio e di misurazione sono inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

CAPO IV

Il potenziamento del sistema di autovalutazione

ART. 11

(Controllo annuale)

1. I nuclei di valutazione interna delle università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attività annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 9, anche di supporto al monitoraggio di cui all'articolo 10.
2. Gli esiti dell'attività, svolta con metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 10, comma 1, confluiscono nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto stabilito dall'articolo 13.
3. Al fine di potenziare l'attività di cui al comma 1, le università adottano metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo.
4. Le metodologie possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge n. 240 del 2010, opportunamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle *performance* individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto ad ogni singolo compito od attribuzione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12

(Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti)

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche e di ricerca, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.
2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di cui all'articolo 11 e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo.
3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13

(Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna)

1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 11 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti.
2. La relazione di cui al comma 1 è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, ed inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed è contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.

CAPO V

Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei

ART. 14

(Incentivo per i risultati conseguiti)

1. Il Ministero per le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di finanziamento ordinario delle Università (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Per le finalità definite al comma 1, l'ANVUR redige e trasmette al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10 e di controllo interno di cui all'articolo 11 in cui evidenzia:
 - a) il grado di rispondenza delle università e delle singoli articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all'articolo 9;
 - b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall'Ateneo e le Linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43;
 - c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle Università e controllati annualmente ai sensi dell'articolo 11.
3. Il Ministero, su parere dell'ANVUR, seleziona gli Atenei che hanno ottenuto i migliori risultati ed attribuisce, con decreto, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, l'incentivo di cui al comma 1 in ordine decrescente, partendo dall'Ateneo che ha conseguito il più alto grado di raggiungimento degli obiettivi.

ART. 15

(Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati)

1. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, n. 43.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 16

(Disposizioni transitorie)

1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello nel quale verranno emanati gli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 5 e 9 del presente decreto.
2. Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1, continua a trovare applicazione il sistema di valutazione dei programmi degli Atenei di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 3 e 7 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, è così modificato:
 - a) all'articolo 9 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma dell'accREDITamento di uno o più corsi, le università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.”;
 - b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti”;*
 - c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“ anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio”;*
 - d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“ anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni interne”.*

ART. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 15 il cui onere è coperto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.